

Art. 25 Agevolazioni per studenti che si immatricolano o si iscrivono a tempo pieno in condizione di necessità

1. Per gli studenti che si immatricolano o si iscrivono ad un corso di studi è previsto l'esonero dal pagamento delle rate del COA ancora non scadute nei casi in cui si verificano e finché permane una condizione di necessità, tale da compromettere il proseguo degli studi.

2. Per condizione di necessità si intende una significativa variazione della situazione economica del nucleo familiare dello studente (quali, ad esempio e a titolo non esaustivo, stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione di almeno uno dei componenti del nucleo familiare, la riduzione significativa del fatturato inerente ad attività imprenditoriali o commerciali esercitate da soggetti appartenenti al nucleo familiare). Le circostanze che giustificano la richiesta dell'esonero, dovranno essersi verificate nell'anno solare in corso o in quello precedente la richiesta.

3. Lo studente che intende fruire per la prima volta dell'agevolazione è tenuto a presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione del sopravvenuto stato di disagio, certificando la variazione della situazione reddituale del nucleo familiare tramite ISEEU e/o ISEEU Corrente e allegando documentazione idonea ad attestare la situazione straordinaria di grave difficoltà dichiarata.

4. Per poter reiterare la richiesta negli anni successivi, lo studente dovrà presentare un'ulteriore istanza dichiarando il permanere di tale stato di bisogno, unitamente alla presentazione dell'ISEEU aggiornato e di idonea documentazione probatoria.

5. L'esonero non può essere concesso se lo studente:

- dichiara un valore di ISEE "Università" superiore ad €. 30.000,00;
- è iscritto da oltre sei anni accademici per i corsi di laurea triennali, da oltre quattro anni accademici per i corsi di laurea magistrale biennali, da oltre otto anni accademici per i corsi di laurea quadriennali, da oltre dieci anni accademici per i corsi a ciclo unico quinquennali e da oltre dodici anni accademici per i corsi a ciclo unico sessennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

6. Potranno, altresì, essere valutate, su istanza dell'interessato, situazioni di particolare e documentato disagio economico e sociale, anche se non espressamente previste o rientranti nei commi precedenti, ma ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto anche della carriera universitaria individuale (a titolo esemplificativo soggetti orfani o privi della responsabilità genitoriale a seguito di provvedimenti del Tribunale).

7. Le istanze saranno sottoposte al vaglio dell'apposita Commissione di Ateneo.